

della relazione del ctu depositata il 2.5.2008, seconda colonna meno l'importo di € 813,35 per spese) e per il conto n. di € 22.578,45 (prima tabella a pagina 11 della ctu, seconda colonna meno la somma di € 299,55 per spese). Dunque dell'attore verso la banca convenuta ammonta complessivamente ad € 84.189,10 (61.610,65+22578,45); trattandosi di ripetizione di somma indebitamente corrisposta gli interessi al tasso legale ex art. 2033 c.c. decorrono dalla notificazione dell'atto di citazione, il 4.4.2005, al saldo effettivo.

Le spese processuali vanno liquidate a favore dell'attore e si liquidano in € 3.399,00 per diritti, € 3.790,00 per onorari, € 518,00 per spese (il costo di € 3000,00 del ctp non risulta documentato), oltre al rimborso spese generali. Cpa e iva di legge.

Il costo della c.t.u., come liquidato dal g.i. in corso di causa, viene posto a carico della banca convenuta con diritto per l'attrice di ripetere quanto in corso di causa anticipato a tale titolo.

P.Q.M.

Il tribunale definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

Accoglie in parte la domanda di parte attrice e condanna la banca convenuta a restituire all'attore la somma di € 84.189,10, oltre interessi al tasso legale dal 4.4.2005 fino al saldo.

Rigetta ogni altra domanda in atti.

Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali liquidate in motivazione.


Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della banca.



Così deciso in Milano, li 16.8.2010

il giudice

(dott.ssa Anna Simonetti)



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
SENTENZA RESA PUBBLICA MEDIANTE DEPOSITO
OGGI **19 AGO. 2010**
IL CANCELLIERE OT
Paolo Gallo

